



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 21/02/2008**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 30 gennaio 2008, n. 38

Applicazione Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento della "Organizzazione di produttori Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" con sede legale in San Marzano di San Giuseppe (Taranto).

L'anno 2008 il giorno 30 del mese di gennaio nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI.

I funzionari dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione, Dr Piergiorgio Laudisa e P.a. Carlo Celiberti sulla base dell'istruttoria espletata, riferiscono quanto segue:

- VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38" in particolare gli artt. 2, 3 e 4;
- VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;
- VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;
- VISTO il D.L. n. 29 del 03/3/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n 421";
- VISTA la Legge n. 674 del 20 ottobre 1978 recante norme dell'associazionismo dei produttori agricoli;
- VISTA la Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997 (artt. 4, 5 e 6);
- Visto il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accettare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

- VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la domanda, acquisita in data 16/10/2007, agli atti dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto al prot. n. 1735 a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" con sede legale in San Marzano di San Giuseppe (Taranto) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;
- VISTO l'atto redatto in data 07/9/2007, per notaio Dr. Giovanni D'Amore (repertorio n° 16231) con il quale stato adeguato lo Statuto della predetta Cooperativa ai sensi del D.lgs. 27 maggio 2005 n° 102;
- VISTA la relazione in data 18/01/2008, relativa all'istruttoria espletata dai funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto, all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" con sede legale in San Marzano di San Giuseppe (Taranto) -via Regina Margherita n° 149;
- CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

#### PROPONGONO

- Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 per il settore "viticivinicolo" l'Organizzazione di Produttori "Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" con sede legale in San Marzano di San Giuseppe via Regina Margherita n° 149;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 21 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA).
- All'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto ed alla C.C.I.A.A. di Taranto;
- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, da tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione

del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

- Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

### I FUNZIONARI ISTRUTTORI

Dr. Piergiorgio Laudisa  
P.A. Carlo Celiberti

### IL DIRIGENTE

#### DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;
- VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa
- VISTE le note del Presidente della GR Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n 02/010628/16 del 07/08/1998;
- VISTA la proposta dei funzionari incaricati e la relativa sottoscrizione

### DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi degli art. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 per il settore "vitivinicolo" l'Organizzazione di Produttori "Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano" con sede legale in San, Marzano di San Giuseppe via Regina Margherita, 149;
- Di stabilire che il riconoscimento non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- Di iscrivere la redetta Organizzazione di Produttori N. 21 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;
- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.RP. ai sensi della lettera G dell'art. 5 della L.R. n 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (ACEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Taranto ed alla C.C.I.A.A. di Taranto;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori Canti e Oleificio Sociale di San Marzano" alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

- Il presente atto è composto di n. 4 facciate ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione copia del presente copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancia Regionale.

- Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Antonio Frattuollo